

Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32459 - pubb. 09/01/2025.

Sottoscrizione di documento in bianco

Appello di Napoli, 17 Dicembre 2024. Pres. Cristiano. Est. Figliozzi.

Riempimento absque pactis, falsità materiale e proposizione di querela di falso – Riempimento contra pacta, abuso di biancosegno ed insussistenza dell'onere di proposizione di querela di falso

Nel caso di sottoscrizione di un documento in bianco, il riempimento "absque pactis" consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento "contra pacta" (o abuso di biancosegno) consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del "mandatum ad scribendum", la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso.

Ciò che rileva, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta. (Ugo Campese) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Ugo Campese



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Nona sezione civile

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr. Pasquale Maria Cristiano - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -

ha deliberato di emettere la presente

SENTENZA

nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 948/2022, pubblicata il 19/04/2022, emessa dal Tribunale di Benevento, iscritto al **n.2358/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi**, rimesso in decisione all'udienza del 04.6.2024 e pendente

TRA

[REDACTED], rappresentato e difeso, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, dall'avv. [REDACTED]

-APPELLANTE-

E

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Campese, C.F. CMP GUO 58L29 A783G, giusta procura speciale del 23 settembre 2022, p.e.c. studiocampese@legalmail.it.

-APPELLATO -

E



Procuratore Generale della Repubblica, presso la Corte di Appello di Napoli, domiciliato presso la sede della Procura di Napoli in Piazza Cenni , indirizzo pec prot.pg.napoli@giustiziacert.it

- INTERVENTORE EX LEGE -

Svolgimento del processo e conclusioni delle parti

1. [REDACTED], con citazione notificata tramite p.e.c. a [REDACTED] ed al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli il 20.05.2022, appellava la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Benevento, che sanciva l'inammissibilità della querela di falso proposta da [REDACTED] nel corso del giudizio [REDACTED] del R.G.C. promosso ex art. 702 bis c.p.c. da [REDACTED] nei riguardi di [REDACTED] per ottenere la condanna del resistente al pagamento del credito asseritamente vantato per competenze professionali maturate nei riguardi dell'ex assistito.

2. [REDACTED] proponeva in via incidentale querela di falso per privare di efficacia probatoria in giudizio la scrittura privata datata 07/11/2014, prodotta dal ricorrente, secondo la quale [REDACTED] si impegnava a riconoscere in favore dell'avvocato, a titolo di compensi professionali, una somma pari al 30% dell'importo effettivamente recuperato ovvero risparmiato a seguito dell'azione giudiziaria da promuovere nei confronti della Banca [REDACTED] finalizzata ad ottenere l'esatta ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra le parti. [REDACTED] allegava di aver sottoscritto solo un foglio in bianco, consegnato all'avvocato, incaricato di completarlo apponendovi la procura alle liti; il ricorrente aveva invece riempito il foglio riconoscendo in suo favore il compenso straordinario, mai pattuito.

3. Il Tribunale sospendeva il giudizio [REDACTED] assegnando termine per la promozione del giudizio di querela di falso al quale il [REDACTED] procedeva e che terminava, all'esito dell'istruttoria consistita nell'espletamento della prova testimoniale, con l'impugnata sentenza dichiarativa dell'inammissibilità dell'azione perché l'allegazione



dell'attore rientrava nella fattispecie di riempimento del foglio *contra pacta*, cioè contravvenendo agli accordi, e non *absque pactis*. Precisava il Tribunale come solo in quest'ultimo caso, di riempimento del foglio in mancanza di un accordo tra le parti, sarebbe stato necessario proporre querela di falso perché l'ipotesi prospettata perfezionava la commissione di una falsità ideologica con la non riconducibilità al sottoscrittore del contenuto della dichiarazione. Nell'ipotesi di riempimento *contra pactis*, di contro, la prova della falsità avrebbe potuto essere data in giudizio con ogni mezzo.

4. Proponeva appello [REDACTED] con un unico motivo, costituito dalla ritenuta contraddittorietà ed erronea motivazione della sentenza nella parte in cui prevede la non applicabilità al caso di specie del giudizio speciale di querela di falso.

Secondo l'appellante la fattispecie esaminata dal Tribunale, di riempimento di un foglio firmato in bianco per riconoscere compensi professionali e non per conferire la procura alle liti, sarebbe rientrata nell'ipotesi di scrittura privata riempita *absque pactis*, trattandosi di due realtà negoziali, quella oggetto di intesa e l'altra invece frutto dell'abusivo riempimento, assolutamente tra loro differenti. Illustrava il proprio convincimento ricapitolando la giurisprudenza in materia e sostenendo l'applicabilità alla fattispecie in esame delle pronunce della S.C. (Cass. II, 27.8.2007, n. 18059 – Rv. 599360 – 01; conf.: Cass. II, 11.1.2002, n. 308 – Rv. 551497 – 01) secondo le quali si perfeziona il riempimento abusivo *absque pactis*, anche “quando la difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione sia tale da travolgere qualsiasi collegamento tra la dichiarazione e la sottoscrizione”.

Richiamava, ancora, come la S.C., con l'ordinanza 899/2018 avesse anche statuito che “Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento “*absque pactis*” consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento “*contra pacta*” (o abuso di bianco-segno) consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del “*mandatum ad scribendum*”, il quale può avere un contenuto sia positivo che negativo; ne deriva che



anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (quale è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l'obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso”

Concludeva per sentir: “

1 - accertare e dichiarare che il riempimento della scrittura privata, datata 07.11.2014, è avvenuto absque pactis, per i motivi descritti in premessa, e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'inesistenza di qualsiasi accordo intercorso tra le parti sul compenso;

2 – revocare la condanna di pagamento delle spese di lite che sono state quantificate dal Giudice di primo grado nella somma di € 3.200 oltre oneri di legge;

2 - con vittoria di spese diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA, spese forfetarie come per legge.”

5. L'avv [REDACTED] si costituiva in appello eccependo l'infondatezza dell'appello. Ribatteva come la fattispecie di riempimento contra pacta emergesse dalla stessa ricostruzione dei fatti quali illustrati dall'attore, trattandosi di una differente intesa sul contenuto delle pattuizioni, e non di riempimento absque pactis, come d'altra parte emerso anche dalla prova per testi, finalizzata a dimostrare che l'accordo per l'apposizione delle firme prevedeva il riempimento per il conferimento dell'incarico difensivo. Anche l'appellato illustrava la giurisprudenza della S.C. evidenziando come la querela di falso sia necessaria solo in caso di riempimento absque pactis, perché in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore (S.C. n. 1548/2022).

Previa contestazione nel merito della ricostruzione dei fatti proveniente dall'attore, definita “fantasiosa”, poiché la scrittura era stata regolarmente sottoscritta presso lo studio dell'avvocato, evidenziata la condotta dell'attore appellante, contraria ai principi



generali di correttezza, buona fede e diligenza, per non aver mai riscontrato la richiesta di pagamento delle competenze professionali, di cui alla raccomandata a.r. numero 14957697483-2 del 19 giugno 2018 ed il successivo invito a concludere una convenzione assistita per definire la questione, tanto da giustificare una condanna per responsabilità aggravata ex articolo 96, ultimo comma, c.p.c. per aver resistito in giudizio “con mala fede o colpa grave”, concludeva :” 1. *In via principale, dichiarare inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza numero [REDACTED] del Tribunale di Benevento pubblicata il 19 aprile 2022, resa nel giudizio iscritto al numero [REDACTED] di Registro Generale, proposto dal Signore [REDACTED] i nei confronti dell'Avvocato [REDACTED]*

2. In subordine e nel merito, rigettare l'appello perché infondato.

3. In ogni caso, condannare l'appellante, Signore [REDACTED] al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.”

6. La Corte all'udienza del 04 Giugno 2024 tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di rito per il deposito delle difese finali, effettivamente versate in atti dal solo appellato.

Motivi della decisione

6. La Corte constata come l'unico motivo di contestazione della sentenza di primo grado sia costituito dalla presunta errata interpretazione, da parte del Tribunale, della giurisprudenza in materia di necessità della promozione della querela di falso in caso di riempimento abusivo di foglio firmato in bianco. Dopo aver illustrato il pacifico orientamento giurisprudenziale sul punto, con la distinzione tra il riempimento contra pacta e absque pactis, previa conferma dell'adesione all'orientamento sancito pacificamente in giurisprudenza, secondo il quale l'ammissibilità dell'azione proposta sussisterebbe solo nell'ipotesi di riempimento absque pactis, l'appellante asserisce, in sostanza, che la fattispecie in esame andrebbe ricondotta all'absque pactis per l'assoluta divergenza tra



l'accordo di riempimento e l'effettiva compilazione del documento. Le due realtà negoziali, quella consentita di compilazione dell'incarico professionale e l'altra, abusiva, di riconoscimento di compensi aggiuntivi, erano tra loro assolutamente differenti e perfezionerebbero l'absque pactis. L'ipotesi andrebbe assimilata al caso di assenza di un accordo tra le parti per il riempimento.

La tesi non convince e la Corte rigetta l'appello per infondatezza. Anche le ultime pronunce della S.C. (ordinanza n. 11422/2024 e n. 18234/2023) confermano l'incontestato orientamento del tutto in linea con la decisione del Tribunale di Benevento, secondo il quale "Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento absque pactis consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento contra pacta (o abuso di biancosegno) consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del mandatum ad scribendum, il quale può avere un contenuto sia positivo che negativo; ne deriva che anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (qual è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l'obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso" (ordinanza n. 11422/2024). Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento "absque pactis" consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento "contra pacta" (o abuso di biancosegno) consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del "mandatum ad scribendum", la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso (Cass. 18.1.2022 n. 1474; Cass. 17.1.2018 n. 899). La decisione n. 18234/2023 è poi chiara nell'affermare che ciò che rileva, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri



a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta. In sostanza, per gli Ermellini, la conclusione di un accordo per il riempimento del documento, senza dubbio esistente nella fattispecie in esame, impedisce di poter ritenere sussistente l'absque pactis a prescindere dal grado di divergenza tra il documento che era assentito nel completamento e quello frutto dell'effettivo divergente riempimento.

7. L'appello deve quindi essere rigettato, la domanda di responsabilità aggravata, enunciata dall'appellato nella parte narrativa della comparsa di costituzione, non deve essere esaminata non essendo stata indicata nelle conclusioni poi effettivamente formulate, e l'appellante va condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto, secondo gli ordinari criteri di soccombenza. La somma a tal fine quantificata è determinata applicando il tariffario vigente per le cause di valore indeterminato, considerata erronea l'indicazione di €. [REDACTED] di valore indicata nell'atto introduttivo, con liquidazione di una somma pari ai minimi tariffari, in considerazione della natura delle questioni poste.

8. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato da parte di Gagliardi Salvatore.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Gagliardi Salvatore avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, contraddistinta dal n. 948/2022, pubblicata il 19/04/2022,:

- a) Rigetta l'appello;
- b) Condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida, in favore di [REDACTED] per competenze oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
- c) Dichiara la sussistenza, per [REDACTED], dei requisiti previsti per il



versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.

Così deciso il 12.12.2024

Il Giudice Ausiliario estensore

dr. Sandro Figliozzi

Il Presidente

Dr. Pasquale Maria Cristiano

est. Sandro Figliozzi

